



COMUNE DI SALA CONSILINA
Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
numero **71** del **26-04-2016**

OGGETTO:

PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2016 - 2018 E PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI ANNO 2016

L'anno duemilasedici addì ventisei del mese di Aprile con inizio alle ore 16:00 e in continuazione nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede il Sindaco CAVALLONE FRANCESCO che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale riscontrando la validità della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	CAVALLONE FRANCESCO	SINDACO	Presente
2	GIORDANO LUIGI	ASSESSORE	Assente
3	LOMBARDI GELSOMINA	ASSESSORE	Presente
4	FERRARI DOMENICA	ASSESSORE	Presente
5	LOPARDO ANTONIO	ASSESSORE	Presente
6	GAROFALO VINCENZO	ASSESSORE	Assente

PRESENTI: 4 - ASSENTI: 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale PISANO LUCIO che provvede alla redazione del presente verbale

PREMESSO CHE:

l'art. 91, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dispone che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 68/1999 (disabili), finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.

l'art. 35 del D.Lgs. 150/09 prevede che il suddetto documento sia elaborato su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti.

la delibera sul fabbisogno costituisce un allegato alla relazione previsionale e programmatica (principio contabile n. 1, punto 43);

ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni *“la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate previa verifica degli effettivi fabbisogni e vi si provvede periodicamente e comunque a cadenza triennale”*,

ai sensi dell'art. 6, comma 4 bis, del predetto D.Lgs. n. 165, introdotto dal D.Lgs. n. 150/2009 *“il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti”*,

gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate. (art. 19, comma 8, legge 448/2001).

ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.Lgs.n.165/2001, l'Ente che venga meno all'obbligo di programmazione non può procedere all'assunzione di nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.

ai sensi dell'art.30, comma 2-bis, del D.Lgs.n.165/2001 *“ Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria”*;

gli enti sono tenuti, ai sensi dell'art. 34 bis del Dlgs. 165/2001, ad inviare la comunicazione relativa all'avvio delle procedure di assunzione di personale alle strutture regionali e provinciali competenti, le quali valutano l'eventuale presenza nei propri elenchi di personale da assegnare. Soltanto in caso di esito negativo della ricerca da parte di queste strutture esse trasmetteranno la comunicazione al Dipartimento della Funzione pubblica, per la prosecuzione dell'istruttoria a livello nazionale (v. circ. Mininterno n. 1 del 9.3.2004);

le assunzioni effettuate in violazione sono nulle di diritto (art. 34 bis, comma 5, Dlgs. 165/2001);

la mancanza di attivazione della procedura di mobilità rende illegittimo il bando di concorso (sentenza n. 5830 del 18.8.2010 del Consiglio di Stato);

ai sensi dell'art. 30 del Dlgs. 165/2001 come modificato dal D.Lgs. 150/2009 (art. 49), la competenza a disporre la mobilità dei dipendenti spetta in via esclusiva alla dirigenza. L'Ufficio Personale Pubblica Amministrazione – Servizio Mobilità – del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la Nota n. 179/03 del 15 ottobre 2003 ha chiarito che la comunicazione preventiva dell'intenzione di assumere personale a tempo indeterminato, di cui all'art. 34-bis, del Dlgs. n.

165/01, costituisce un obbligo da rispettare solo per l'avvio di nuove procedure selettive di reclutamento e non invece nelle ipotesi di scorrimento di graduatorie di concorsi già espletati;

sempre sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 30 del dlgs.165/2001, l'attivazione delle procedure di mobilità non significa accettazione automatica delle domande presentate, visto che le amministrazioni hanno una sfera di discrezionalità, da esercitare ovviamente in modo motivato, nella loro accettazione;

in tema di assunzioni l'art. 5 della legge 183/2010 (collegato lavoro) prevede che la comunicazione delle assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni non dovrà più avvenire entro il giorno precedente, bensì entro 20 giorni dall'assunzione medesima;

in merito alla validità delle graduatorie l'art. 3, comma 87, della legge 244/2007 dispone che le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le P.A. rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione;

con sentenza del Consiglio di Stato Sezione Sesta n.668/2010 è indicato il *modus operandi* dell'Amministrazione che deve necessariamente consistere nella utilizzazione della graduatoria concorsuale ancora valida in ossequio al "principio costituzionale di buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione nell'organizzazione dei pubblici uffici (art.97 Costituzione)";

DATO ATTO

Che la legge 28/12/2015 n.208 (legge di stabilità 2016) restringe gli ambiti entro cui le amministrazioni locali e regionali possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato.

Che la norma di riferimento basilare è contenuta nel comma 228 della legge di stabilità che prevede che per gli anni 2016, 2017 e 2018 il tetto di spesa per le assunzioni a tempo indeterminato è fissato nel 25% dei risparmi derivanti dalle cessazioni dell'anno precedente;

Che per le assunzioni del personale in sovrannumero degli enti di area vasta, si possono continuare ad utilizzare le stesse percentuali di risparmi derivanti da cessazioni previste dal DL n. 90/2014.

Che comunque dal disposto normativo della legge di stabilità 2016 deve ritenersi confermata la possibilità di utilizzare i resti delle capacità assunzionali dell'ultimo triennio non utilizzate, possibilità prevista dal quinto periodo del comma 5 dell'articolo 3 del DL n. 90/2014 e che non è stata abrogata dalla legge di stabilità;

Che possono quindi essere utilizzate per finanziare nuove assunzioni le seguenti risorse:

1. capacità assunzionali 2016, 25% dei risparmi delle cessazioni 2015; 100% per gli enti virtuosi che hanno un'incidenza delle spese del personale sulla spesa corrente pari o inferiore al 25%. Inoltre è ancora possibile per l'anno 2016 avvalersi di personale in mobilità da Città Metropolitane e Province nella misura del 100% del turn over.
2. capacità assunzionali 2015, 60% dei risparmi delle cessazioni 2014; 100% per gli enti virtuosi che hanno avuto un'incidenza delle spese del personale sulla spesa corrente pari o inferiore al 25%. Inoltre è possibile per l'anno 2015 avvalersi di personale in mobilità da Città Metropolitane e Province nella misura del 100% del turn over.
3. capacità assunzionali 2014, 60% dei risparmi delle cessazioni 2013; 80% per enti virtuosi. Tali risorse possono essere destinate da subito alle assunzioni di personale con le procedure ordinarie;
4. capacità assunzionali 2013, 40% dei risparmi delle cessazioni 2012. Tali risorse possono essere destinate da subito alle assunzioni di personale con le procedure ordinarie.

Che già dallo scorso anno sono disposte una serie di deroghe ai vincoli alle assunzioni di personale in sovrannumero degli enti di area vasta: in primo luogo, le categorie protette per la copertura della cd quota d'obbligo. Tali assunzioni hanno un carattere obbligatorio e possono, come indicato nella circolare della Funzione Pubblica e degli Affari Regionali n. 1/2015, essere effettuate anche con le procedure ordinarie; in secondo luogo, il personale che ha un profilo che non è compreso tra quelli degli enti di area vasta (prima la citata circolare e poi il DL n. 78/2015 hanno stabilito che tali figure –a partire da quelle della scuola e dei servizi educativi- può essere assunto con procedure ordinarie);

che il comma 234 della legge di stabilità 2016 stabilisce che si potrà ritornare ad effettuare assunzioni con procedure ordinarie una volta che nell'ambito della regione , per come accertato attraverso lo specifico portale previsto dal DPCM del 14 settembre 2015, non vi siano più dipendenti degli enti di area vasta in sovrannumero;

Che la sentenza della Corte Costituzionale n. 272 del 22 dicembre 2015 ha sancito la illegittimità della sanzione del divieto di effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo irrogata agli enti locali che hanno superato il tetto dei termini dei pagamenti, per come fissati dai DL n. 66/2014 e n. 78/2015, sanzione che esentava esclusivamente le assunzioni di personale in sovrannumero degli enti di area vasta;

Che pertanto l'effetto della citata sentenza è che è che è venuto meno il divieto di effettuare assunzioni di personale sia a tempo indeterminato che determinato (tranne che quelle del personale in sovrannumero degli enti di area vasta) da parte delle amministrazioni che non hanno rispettato nel 2014 il tetto dei 90 giorni, che nel 2015 non hanno rispettato il tetto dei 60 giorni e che nel 2016 non rispetteranno il tetto previsto dalla normativa, vale a dire il DLgs n. 231/2002, cioè 30 giorni.

VISTO il vigente impianto normativo relativo al rispetto dei vincoli di personale, ed in particolare:

- il comma 557 dell'articolo 1 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, il quale prevede che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurino la riduzione della spesa del personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratiche-amministrative;

- il comma 557-quater dell'articolo 1 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, il quale così dispone :*"Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione"*.

RICHIAMATA la deliberazione n. 25/2014 della Corte dei Conti Sezione Autonomie con la quale è chiarito che a decorrere dall'anno 2014 il nuovo parametro cui è ancorato il contenimento della spesa di personale è la spesa media del triennio 2011/2013, che assume pertanto un valore di riferimento statico.

DATO ATTO, ai fini del rispetto della vigente normativa e per la definizione dell'atto di programmazione per il triennio 2016-2018:

- che la spesa di personale, calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevista per l'anno 2016, rispetta il limite della spesa media di personale sostenuta nel triennio 2012-2014, **come da seguente prospetto:**

	2012	2013	2014	Media triennio
Spesa di personale	3.268.132,17	3.210.668,99	3.180.878,09	3.219.893,08

Dato atto che nel 2016, oltre alle cessazioni riferite all'anno 2015, si possono utilizzare i resti relativi alle cessazioni del triennio 2014-2012, che hanno rappresentato facoltà assunzionali per gli anni 2013, 2014 e 2015.

Che sono cessati i seguenti dipendenti comunali:

anno 2011: Menafra Antonio, Rosciano Michele, Tuozzo Antonietta;

anno 2012: Cutolo Vincenzo, Alario Carmela A.;

anno 2013: Curcio Benedetto;

anno 2014: Ramunno Angelo, Puglia Luigi, Vita Rosa;

anno 2015: Cirone Giovanbattista, Barone Francesco, Nola Alfonso, Passannanti Enzo.

Che inoltre è prevista la messa in quiescenza delle seguenti unità:

anno 2016: n. 2

anno 2017: n. 1

PRESO ATTO che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 16 febbraio 2016 si è provveduto all'adempimento previsto dall'art. 33 del D. Lgs. 165/2001, rilevando l'inesistenza di eccedenze di personale o situazioni di soprannumero;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 30 gennaio 2007 è stata approvata la vigente dotazione organica dell'Ente;

- con deliberazione di Giunta Comunale n.120, del 28/7/2015 è stato adottato il piano delle azioni positive per la piena realizzazione di pari opportunità nel lavoro per il triennio 2015/2017;

- il Comune di Sala Consilina non versa in situazioni di deficitarietà strutturale;

- il Comune di Sala Consilina ha rispettato il saldo obiettivo programmatico relativo al patto di stabilità interno per l'esercizio 2015 come da monitoraggio inviato in data 31 marzo 2016;

CONSIDERATO che, prima di gravare l'Ente di ulteriori spese per il personale, occorre attivare un serio percorso riorganizzativo per:

- programmare il fabbisogno di personale ispirandosi a un modello dinamico e flessibile e di potenziamento dei servizi dell'entrata e di gestione del territorio, nonché di quelli diretti all'utenza;
- riorganizzare la macchina comunale e attrezzarsi per far fronte al prossimo e coincidente esodo per pensionamenti del personale assunto ai sensi della legge 285/1977;
- calibrare gli effetti della riduzione della spesa del personale all'esigenza di sostituire, in maniera equilibrata per non comprimere l'autonomia organizzativa e funzionale dell'Ente, le 13 cessazioni avvenute dal 2011 ad oggi a fronte delle quali, nel medesimo periodo si sono avute solo n.3 stabilizzazioni (Matteo Gabriel, Pugliese Giovanni, Tonti Fabio nell'anno 2012) e n. 2 trasferimenti in pianta stabile di distaccati della Regione Campania con oneri finanziari a carico di quest'ultima sino a cessazione delle unità trasferite (D'Alessio Raffaella, Fortino Agata a partire dal 1 ottobre 2014);

RICHIAMATA la propria deliberazione n.189 del 30/11/2015 di approvazione della modifica del programma triennale del fabbisogno del personale anni 2015/2017 e piano annuale delle assunzioni anno 2015, che è stata integrata, in osservanza all'obbligo di tutela delle categorie protette, prevedendo nel 2015 di "procedere soltanto alla copertura di n° 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di Istruttore di Vigilanza (ctg. C/1) da riservare a personale appartenente alla categoria protetta di cui all'art.18, 2° comma, della Legge n° 68/1999 ("orfani di deceduto per causa di lavoro, guerra o servizio");

DATO ATTO che è ancora in corso la procedura di assunzione di n° 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di Istruttore di Vigilanza (ctg. C/1) da riservare a personale appartenente alla categoria protetta di cui all'art.18, 2° comma, della Legge n° 68/1999 ("orfani di deceduto per causa di lavoro, guerra o servizio");

RITENUTO, pertanto, per quanto sopra evidenziato, procedere all'approvazione del Programma di Fabbisogno del personale 2016/2018;

VISTO il parere del revisore unico dei conti come da verbale n.13 del 22/4/2016;

PROPONE

- 1) Di stabilire , per quanto sopra premesso, in relazione all'obbligo di tutela delle categorie protette di procedere per l'anno 2016, atteso che la procedura è già in corso in quanto avviata a fine 2015, alla copertura di n° 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di Istruttore di Vigilanza (ctg. C/1) da riservare a personale appartenente alla categoria protetta di cui all'art.18, 2° comma, della Legge n° 68/1999 ("orfani di deceduto per causa di lavoro, guerra o servizio");
- 2) Di approvare il programma del fabbisogno del personale per il triennio 2016-2018 secondo il seguente prospetto:

ANNO	AREA AA.GG	AREA FINANZE	AREA TECNICA	SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	TOTALE E per Ctg	TOTALE ASSUNZIONI	Annotazioni
2016	0	0	0	1	n.1 C1	1	n.1 istruttore di vigilanza a tempo pieno ed indeterminato con riserva a favore di lavoratori ex art. 18, c. 2, Legge n.68/1999 (orfani deceduti per causa lavoro,servizio, ecc.
2017	0	2	0	0	n.2 C1	2	n.2 istruttore amministrativo / contabile a tempo pieno ed indeterminato.
2018	0	1	0	1	n.2 D3	2	n.1 funzionario area contabile; n.1 funzionario settore polizia municipale

- 3) Di dare atto che eventuali ulteriori assunzioni negli anni 2017 e 2018 saranno oggetto di successiva programmazione a completamento dell'iter riorganizzativo della struttura comunale, riservandosi comunque la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione;
- 4) Di dare atto che il presente programma del fabbisogno del personale è adottato nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa di personale e di limiti alle assunzioni;
- 5) Di confermare, nelle more della riorganizzazione, la dotazione organica di questo Ente approvata dalla Giunta Comunale n. 14 del 30 gennaio 2007;
- 6) Di dare atto che copia della presente deliberazione verrà trasmessa alle OO.SS. e alla R.S.U. ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.L. del personale del comparto regioni ed autonomie locali sottoscritto il 1 aprile 1999.
- 7) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4° del T.U.E.L.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la suesposta proposta di deliberazione ad oggetto “**Approvazione programma triennale del fabbisogno del personale – anni 2016/2018 e piano annuale delle assunzioni anno 2016**”;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visti gli arti. 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere sull'oggetto.

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal competente Dirigente di Area proponente ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile espresso dal competente Dirigente Area Finanze ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra facendo proprie le motivazioni di cui alla stessa.

Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge

DELIBERA

di approvare la su estesa proposta di deliberazione su estesa.

Successivamente, stante l'urgenza, con votazione unanime resa nei modi e forme di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto , ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della su estesa proposta di deliberazione.

Li', 22-04-2016

IL RESPONSABILE AFFARI GENERALI
f.to dr.Lucio Pisano

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto SPOLZINO GIUSEPPE, Dirigente dell' Area Finanze, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile della su estesa proposta di deliberazione.

Li', 22-04-2016

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZE

f.to SPOLZINO GIUSEPPE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to CAVALLONE FRANCESCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to PISANO LUCIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell' art. 124 comma 1, T.U. del 18/08/2000 n. 267 viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune.

Li, 29-04-2016

IL RESPONSABILE ALLA PUBBLICAZIONE
f.to Anna Giaffrida

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio on-line per cui la stessa:

è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 3° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 4° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.

Li, 29-04-2016

IL RESPONSABILE ALLA PUBBLICAZIONE
f.to Anna Giaffrida

**** PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.****

Li, 29-04-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Lucio Pisano
